FAQ

Avviso pubblico per la selezione di progetti per iniziative connesse alla celebrazione degli anniversari di interesse nazionale (6 novembre 2026)

10/11/2026

Domanda N. 1

Con riferimento all'articolo 1 dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, si chiede:

1. Se siano ammissibili progetti dedicati ad un 150° anniversario ricorrente nel 2026, le cui attività si svolgerebbero nel 2027, successivamente alla sottoscrizione della convenzione.

2. Se, in alternativa, possano essere presentati progetti riferiti al 151° anniversario della nascita, ricorrente nel 2027, considerato che l'Avviso non sembra prevedere una limitazione espressa ai soli anniversari centenari o ai loro multipli.

Risposta

1. Atteso quanto previsto dagli articoli 3 e 7 comma 2 dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, in merito alle risorse disponibili per l'annualità 2026, è possibile presentare progetti dedicati ad un 150° anniversario ricorrente nel 2026, per attività da svolgersi nel 2027 successivamente alla sottoscrizione e subordinatamente alla registrazione da parte dei competenti Organi di controllo della convenzione.

2. Con riferimento alla ricorrenza degli anniversari, si precisa che l'Avviso pubblico del 6 novembre 2026 non prevede specifiche limitazioni in ordine al numero di anni intercorsi dall'evento o dalla nascita della personalità oggetto della celebrazione. Resta fermo che le proposte progettuali saranno esaminate e valutate sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti dall'Avviso medesimo.

12/11/2026

Domanda N. 2

1. Con riferimento all'articolo 8 dell'Avviso, si chiede di confermare l'arco temporale entro cui debbano svolgersi le attività e gli eventi finanziati, verificando se l'esecuzione debba concentrarsi interamente nell'annualità successiva alla stipula della Convenzione o se siano ammesse fasi operative preliminari antecedenti.

2. Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso, relativo alle caratteristiche e alla qualità della proposta progettuale, si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, costituisca un elemento preferenziale o un fattore premiante l'avvio di attività o iniziative preliminari nel corso dell'annualità 2026, oppure se la valutazione prescinda dalla data di inizio delle attività e sia incentrata unicamente sui contenuti, sul cronoprogramma e sugli obiettivi.

Risposta

1. Con riferimento all'arco temporale entro cui debbano svolgersi le attività e gli eventi oggetto del contributo, si chiarisce che potranno essere oggetto della proposta progettuale esclusivamente attività

svolte successivamente alla data di sottoscrizione della Convenzione e subordinatamente alla registrazione della stessa da parte dei competenti Organi di controllo. Dette attività progettuali dovranno concludersi entro un anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione, come previsto dall'articolo 8, comma 1, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026.

2. I criteri di valutazione delle proposte sono esclusivamente quelli elencati nella tabella contenuta nell'articolo 6, comma 3, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026.

16/11/2026

Domanda N. 3

1. Tempi del procedimento. Si chiede se siano previsti, anche in via indicativa, i tempi per l'approvazione della graduatoria, l'adozione del provvedimento dell'Autorità politica delegata, la sottoscrizione della Convenzione e la sua registrazione da parte degli Organi di controllo. Il dato è rilevante per la programmazione di un evento previsto per maggio 2027.

2. Partecipazione di "Enti non commerciali": in questa categoria rientrano associazioni non riconosciute, non iscritte al RUNTS?

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce quanto segue:

1. Con riferimento ai tempi del procedimento, si rappresenta che non è possibile prevedere con esattezza la durata delle singole fasi procedurali. Ciò in considerazione della complessità dell'iter previsto dall'Avviso, che comprende l'approvazione della graduatoria, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità politica delegata e la relativa registrazione da parte della Corte dei conti, la sottoscrizione della Convenzione e la successiva registrazione presso i competenti Organi di controllo.

Si evidenzia, inoltre, che qualora la conclusione delle suddette procedure intervenisse successivamente alla data di avvio delle attività prevista nel cronoprogramma dell'iniziativa ammessa a contributo, sarà possibile procedere all'aggiornamento del cronoprogramma stesso, al fine di adeguarlo alle effettive tempistiche di perfezionamento dell'iter amministrativo.

2. Ai fini della partecipazione all'Avviso del 6 novembre 2026, per "Enti non commerciali" si intendono tutti gli enti privi di finalità lucrative. Possono pertanto presentare domanda anche le associazioni non riconosciute senza scopo di lucro non iscritte al RUNTS, purché siano in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 2 dell'Avviso.

In particolare, tali soggetti devono soddisfare, tra gli altri, i requisiti relativi alla costituzione da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'Avviso, alla regolarità contributiva e previdenziale, all'operatività sul territorio nazionale e all'assenza di condanne per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Resta in ogni caso ferma la verifica del possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei documenti costitutivi e fondativi dell'ente, in particolare lo Statuto e l'Atto costitutivo.

16/11/2026

Domanda N. 4

1. L'Avviso 2026 può ammettere come proponente e beneficiaria DIRETTA di contributo una S.n.c. manifatturiera con finalità di lucro per un'iniziativa culturale pubblicamente accessibile, oppure il requisito di assenza di scopo di lucro ne esclude integralmente la partecipazione?

2. Qualora la S.n.c. non sia eleggibile, esiste una modalità espressamente prevista dall'Avviso per partecipare a un progetto effettivamente promosso e gestito da un soggetto ammissibile, con ruoli, beneficiari e spese trasparenti?

3. Il compimento di 120 anni di una tradizione manifatturiera familiare può in linea di principio rientrare negli eventi di interesse nazionale oggetto della call 2026 per l'annualità 2027, solo previa prova storica e dell'effettiva rilevanza culturale nazionale?

4. Nel caso in cui un progetto del genere sia in astratto ammissibile, quali sono l'importo massimo per singola proposta, la quota di contributo, i termini di pagamento e la necessità di anticipazioni o garanzie, secondo l'Avviso effettivamente vigente?

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce quanto segue:

1. Le società con finalità di lucro non rientrano tra i soggetti ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'Avviso pubblico del 6 novembre 2026, secondo quanto stabilito dalle disposizioni relative ai soggetti proponenti. Ai sensi dell'articolo 2 del precitato Avviso, possono presentare proposte progettuali esclusivamente Enti pubblici, Università, Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, ONLUS ed Enti non commerciali, purché legalmente costituiti da almeno cinque anni. L'articolo 5 del precitato Avviso, inoltre, prevede che il soggetto proponente sia un soggetto pubblico o privato privo di finalità di lucro. Pertanto, una società in nome collettivo con finalità lucrative non risulta rientrare tra i soggetti ammissibili quali proponenti e beneficiari del contributo.

2. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, tutti i soggetti co-finanziatori e co-partecipanti devono essere individuati e dichiarati al momento della presentazione dell'istanza, con indicazione dei rispettivi ruoli e, per i co-finanziatori, dell'impegno economico assunto. Devono inoltre essere prodotti gli accordi di collaborazione o la relativa documentazione di impegno, secondo le modalità e i termini previsti dall'Avviso, fermo restando che la titolarità del progetto, la responsabilità attuativa e la titolarità del contributo pubblico restano esclusivamente in capo al soggetto proponente ammissibile.

Si richiama, altresì, quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, in merito al divieto per il medesimo soggetto di partecipare, in qualità di co-finanziatore e/o co-partecipante, a più proposte progettuali.

3. La valutazione dell'ammissibilità e del merito delle singole proposte progettuali è rimessa ai soggetti competenti secondo le procedure previste dall'Avviso 6 novembre 2026. Al riguardo, si richiamano le finalità individuate dall'articolo 1, secondo cui detto Avviso è volto a promuovere

iniziative connesse alla celebrazione di anniversari di interesse nazionale, finalizzate a sostenere, valorizzare e diffondere la conoscenza e lo studio di personalità ed eventi rappresentativi per l'Italia, nonché i criteri di selezione e valutazione di cui all'articolo 6 del precitato Avviso, con particolare riferimento alla rilevanza culturale dell'iniziativa, alla sua attinenza alle finalità dello stesso e alle ricadute sul territorio nazionale.

4. L'Avviso non prevede un importo minimo o massimo finanziabile per la singola proposta progettuale. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili è pari a euro 1.200.000,00 (articolo 3). Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il contributo concedibile dalla Struttura di missione non può superare i 2/3 (due terzi) del costo complessivo del progetto. L'erogazione del contributo avviene, a seguito della sottoscrizione e della registrazione della Convenzione a cura degli Organi competenti, mediante un acconto fino all'80% del contributo concesso e un saldo fino al restante 20%, subordinato all'esito positivo della verifica della rendicontazione finale (articolo 10). L'Avviso non prevede la prestazione di garanzie ai fini dell'erogazione del contributo.

Per ogni ulteriore approfondimento relativo ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche delle iniziative ammissibili e alle modalità di finanziamento, si rinvia alle disposizioni dell'Avviso pubblico vigente.

18/11/2026

Domanda N. 5

1. Per quanto riguarda l'art. 4 comma 3, nella quota finanziata dal soggetto richiedente possono essere inseriti anche i costi del personale dipendente?

2. Nel caso in cui non venga finanziata l'intera somma richiesta, ma solo una parte, la quota di finanziamento richiesta al soggetto richiedente verrà riproporzionata rispetto al finanziamento effettivamente concesso?

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, si precisa che la relazione e la rendicontazione devono riguardare la totalità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. In particolare, nell'ambito del costo complessivo dell'iniziativa e, dunque, anche nella quota finanziata dal soggetto richiedente, possono essere rendicontate anche le spese sostenute per il personale dipendente, purchè strettamente riconducibili alla realizzazione del progetto e per le ore dedicate allo stesso. Per la documentazione comprovante la spesa sostenuta si rimanda all'articolo 9, comma 1, lett. c) dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026 e al Paragrafo 9 "SPESE AMMISSIBILI" dell'"Allegato A_2 Progetto".

2. Come previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, "La percentuale massima di contribuzione della Struttura di missione è pari ai **2/3 (due terzi)** del costo complessivo. La restante quota è finanziata dal proponente o da eventuali co- finanziatori".
Qualora il contributo concesso risulti inferiore a quello richiesto, non è previsto il riproporzionamento automatico della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.

Il progetto deve essere realizzato conformemente alla proposta presentata e oggetto di valutazione da parte della Commissione, senza possibilità di rimodulazione delle attività e del relativo piano economico in funzione del minor contributo concesso.
Pertanto, il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare la copertura finanziaria della differenza tra il costo complessivo del progetto approvato e il contributo effettivamente concesso, nel rispetto delle disposizioni dell'Avviso pubblico del 6 novembre 2026.

19/11/2026

Domanda N. 6

Considerato che l'Avviso non individua espressamente le annualità celebrative ammesse e che l'articolo 8 stabilisce una durata delle attività progettuali di un anno dalla sottoscrizione della convenzione, si chiede cortesemente di chiarire:

1. Se l'Avviso pubblico 2026 sia destinato esclusivamente agli anniversari ricorrenti nel 2027 oppure consenta anche la candidatura di anniversari previsti per il 2028.

2. Se, in quest'ultimo caso, sia ammissibile un progetto articolato in attività preparatorie e scientifiche nel 2027 e celebrazioni ufficiali nell'ottobre 2028.

3. Se le attività celebrative previste per ottobre 2028 possano essere comprese nel cronoprogramma finanziabile, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8.

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce quanto segue:

1. L'Avviso pubblico del 6 novembre 2026 non individua espressamente una limitazione riferita all'annualità di ricorrenza degli anniversari oggetto delle proposte progettuali. Le candidature sono pertanto ammissibili purché coerenti con le finalità dell'Avviso e nel rispetto delle disposizioni relative alla durata delle attività progettuali di cui all'articolo 8 del medesimo Avviso e alla relativa rendicontazione.

2. Atteso che ai sensi del già citato articolo 8 dell'Avviso, le attività progettuali devono svolgersi entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione, la presentazione di un progetto riferito a un anniversario ricorrente nel 2028 non è di per sé esclusa, purché le attività proposte risultino coerenti con le finalità dell'Avviso e siano programmate nel rispetto dei termini di durata previsti dal precitato articolo 8.

Si precisa, al riguardo, che l'eventuale proroga prevista dal comma 2, dell'articolo 8 dell'Avviso costituisce uno strumento di carattere eccezionale, finalizzato esclusivamente a consentire il completamento di attività progettuali che, per motivate circostanze sopravvenute e non prevedibili, non sia stato possibile concludere entro il termine ordinariamente stabilito. Tale istituto non può pertanto essere considerato, già in fase di presentazione della domanda, quale modalità per programmare attività la cui realizzazione sia prevista oltre la durata ordinaria del progetto.

3. Potranno essere ricomprese nel cronoprogramma e considerate finanziabili esclusivamente attività svolte entro il termine di conclusione del progetto, come determinato ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso.

Resta fermo che la valutazione dell'ammissibilità delle singole proposte progettuali è effettuata sulla base della documentazione presentata e del cronoprogramma parte integrante del progetto.

19/11/2026

Domanda N. 7

1. Con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Avviso (che vieta al medesimo soggetto di presentare più domande o di partecipare in qualità di co-finanziatore/co-partecipante a più proposte), si chiede di confermare che soggetti proponenti diversi e autonomi possano presentare ciascuno una propria distinta proposta progettuale riferita alla stessa ricorrenza, purché relative a iniziative e quadri economici differenti.

2. Con riferimento all'articolo 9 dell'Avviso, si chiede di chiarire se, in sede di rendicontazione finale, la documentazione contabile e le relative quietanze di pagamento devano essere riferiti al valore complessivo dell'intero piano economico approvato (includendo quindi sia il contributo concesso dalla Struttura di Missione sia le quote di autofinanziamento) oppure siano limitate all'importo del contributo erogato.

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si chiarisce quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, soggetti proponenti distinti e autonomi possono presentare ciascuno una propria proposta progettuale riferita alla medesima ricorrenza, purché siano rispettate le condizioni previste dall'Avviso.

Le proposte dovranno essere riferite a iniziative distinte, con autonomi contenuti progettuali e relativi piani economici, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.
In particolare, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e non è consentito che il medesimo soggetto assuma il ruolo di co-finanziatore e/o co-partecipante in più proposte progettuali.

Si chiarisce, inoltre, che ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, dell'Avviso pubblico, ciascun soggetto può partecipare a una sola proposta progettuale, indipendentemente dal ruolo assunto. Pertanto, un soggetto che partecipa a un progetto in qualità di cofinanziatore non può presentare un'ulteriore proposta in qualità di soggetto capofila, né partecipare ad altre proposte in qualità di cofinanziatore o compartecipante.

2. Ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso pubblico, la rendicontazione finale deve riferirsi al costo complessivo del progetto approvato e non soltanto all'importo del contributo concesso dalla Struttura di missione.

La documentazione contabile e le relative attestazioni di pagamento, pertanto, devono comprovare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intero progetto, comprese quelle finanziate mediante le quote di autofinanziamento e di eventuale cofinanziamento.

Tutte le spese rendicontate devono essere pertinenti al progetto, ammissibili e adeguatamente documentate, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 9 dell'Avviso e delle modalità stabilite dalla Convenzione. Per le spese ammissibili e non ammissibili si rimanda al Paragrafo 9 "SPESE AMMISSIBILI" dell'"Allegato A_2 Progetto".

19/11/2026

Domanda N. 8

Con riferimento all'Avviso pubblico si desidera sapere con precisione se l'anno dell'anniversario di riferimento deve coincidere con il '26 o il '27.

Risposta

Per quanto riguarda le annualità degli anniversari di riferimento oggetto dell'Avviso pubblico 6 novembre 2026, vedasi risposte alle FAQ n. 1, n. 2 e n. 6.